



CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023



I.V.A. e FATTURAZIONE ELETTRONICA



CELESTINO BOTTONI



CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023







Nel suo piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa, la Commissione ha annunciato un pacchetto legislativo – L'IVA nell'era digitale – per il 2022. Il piano d'azione **intende modernizzare gli obblighi di dichiarazione dell'IVA e facilitare la fatturazione elettronica**, nonché aggiornare le norme IVA per l'economia delle piattaforme digitali **e passare a una registrazione IVA unica nell'UE.**

L'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea conferisce all'UE il diritto di agire e adottare disposizioni per armonizzare la legislazione nel settore dell'imposizione indiretta, compresa l'imposta sul valore aggiunto.

La proposta legislativa va adottata a livello dell'Unione poiché modifica la vigente normativa europea in materia, disciplinata dalla direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE).

https://taxation-customs.ec.europa.eu/package-fair-and-simple-taxation_en



1. Obblighi di dichiarazione digitale, compresa la fatturazione elettronica

Le opzioni strategiche valuteranno l'introduzione di obblighi di dichiarazione digitale parziali (limitati alle operazioni transfrontaliere) o pienamente armonizzati (riguardanti le operazioni sia nazionali che transfrontaliere), compresa la fatturazione elettronica. Un'ulteriore opzione potrebbe essere quella di introdurre obblighi di conservazione dei dati, secondo cui i contribuenti sarebbero tenuti a registrare i dati relativi alle operazioni transnazionali utilizzando un formato prestabilito e a fornire informazioni solo su richiesta.

2. Regime dell'IVA applicabile all'economia delle piattaforme

Le risposte strategiche spaziano dal chiarimento delle norme vigenti in materia di IVA per garantire un approccio più uniforme ai nuovi modelli commerciali, fino alla possibilità di coinvolgere attivamente le piattaforme nella riscossione dell'imposta.

3. Registrazione unica ai fini dell'IVA nell'UE

Le opzioni strategiche sono di: i) estendere la portata dello sportello unico alle forniture tra imprese e privati; ii) abbinare allo sportello unico misure di semplificazione per le forniture intra-UE tra imprese; iii) ampliare/perfezionare lo sportello unico per le importazioni (ad esempio eliminando la soglia di 150 EUR e rendendo obbligatorio il ricorso allo sportello).



QUOTIDIANI DEL SOLE 24 ORE

In arrivo la fattura elettronica targata Ue



Il Sole 24 Ore | 6 dicembre 2022 | NORME E TRIBUTI | p. 43 | di Beda Romano

BRUXELLES Nel tentativo di rendere meno oberante la burocrazia nel commercio tra i paesi membri e di combattere con maggiore efficacia l'evasione nel campo Iva, la Commissione europea presenterà a breve una serie di misure, tra cui l'adozione di una fattura elettronica a livello comunitario. Il provvedimento è stato preannunciato nei giorni scorsi dal commissario agli affari economici Paolo Gentiloni. Secondo le informazioni raccolte qui a Bruxelles, la proposta punta a introdurre una rendicontazione digitale in tempo reale. Il passaggio alla fatturazione elettronica ha un doppio obiettivo: si tratta di facilitare i controlli fiscali, ma anche di ridurre i costi amministrativi. La Commissione europea si propone di consentire ai governi nazionali di recuperare Iva evasa per circa 11 miliardi di euro all'anno. Le aziende che



CIRCOLARE N. 13/E



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 2 luglio 2018



1.2 Soggetti identificati in Italia

Alla luce della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 si chiede di chiarire se le operazioni effettuate da e verso i soggetti identificati in Italia siano da documentare con fattura elettronica.

Risposta

Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, l'Italia è stata autorizzata ad applicare misure speciali di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE, al fine di consentire un'applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata sul territorio nazionale.

In particolare, l'Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi “stabiliti” sul territorio italiano, diversi da soggetti che beneficiano della





franchigia delle piccole imprese, nonché a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti sul territorio italiano **non** sia subordinato all'accordo del destinatario.

L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, così come modificato dall'articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del 2017, dispone che l'obbligo di fatturazione elettronica riguarda «*le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato*»).



CIRCOLARE N. 14/E



Roma, 17 giugno 2019

OGGETTO: chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica



1 Fatturazione elettronica: ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

Dal 1° gennaio 2019 – e dunque per le fatture (ivi comprese le variazioni in aumento/diminuzione dell'imposta) emesse da tale data – produce effetto la previsione dell'articolo 1, comma 3⁴, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. In base a tale previsione, *«Al fine di razionalizzare il procedimento di*



fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. [...]».

1.2 Eccezioni soggettive

Non diversamente deve dirsi per gli altri soggetti esonerati, nei rapporti B2B (*business to business*) e B2C, dagli obblighi di fatturazione elettronica individuati dal citato articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127, ossia coloro *«che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000»*.





Per tali ultimi soggetti (associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche) va evidenziato che l'esonero ha natura "mista" non derivando da una mera qualificazione personale, ma, unitamente, dall'esercizio specifico dell'opzione richiamata e dal non superamento della soglia fissata (65.000 euro) per i proventi dell'attività commerciale (cfr. gli articoli 1 e 2 della legge n. 398 del 1991), presupposti il cui venir meno comporta la reviviscenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, assolvibile, come previsto dallo stesso articolo 1, comma 3, ultimo periodo, assicurando che il documento sia emesso *«per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta»*.





Va peraltro evidenziato che l'esonero previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, nei limiti appena richiamati, riguarda anche tutti coloro i quali, in forza di varie disposizioni normative, possono avvalersi della legge n. 398 del 1991.



OLTRE ALL'ART. 145 DEL TUIR – REGIME FORFETTARIO ENTI NON COMMERCIALI



Ricordiamo, tra di essi, le associazioni senza fini di lucro e quelle pro-loco, secondo il dettato dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 – norma abrogata dall'articolo 102 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ma a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, del medesimo decreto e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore – a mente del quale *«Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398»*.





SULLA CIRCOLARE 18 DEL 2018 CHIEDO L'AIUTO IN SALA





CIRCOLARE N. 26/E



Roma, 13 luglio 2022



1.3) D: Si chiede se tra i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati rientrino anche gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore, soggetti passivi IVA, per gli acquisti inerenti le attività istituzionali, e coloro che si avvalgono del regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. "forfetari").

R: Va preliminarmente ricordato che in ragione delle recenti modifiche introdotte dall'articolo 18 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, dal 1° luglio 2022 la regola generale in materia di documentazione delle operazioni, ossia la fatturazione elettronica via SdI, non prevede più deroghe di ordine soggettivo, applicandosi a tutti coloro che svolgono attività d'impresa, arte o professione.





In particolare, l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015 prevede che *«3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. [...]»*.

L'estensione in corso d'anno a soggetti prima esclusi – tipicamente chi si avvale del regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “forfetari”) e coloro *«che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398»* (secondo la formulazione prima vigente) – ha spinto il legislatore ad una certa gradualità, stabilendo comunque che per costoro l'obbligo valga *«[...] a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito*





compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti» (cfr. l'articolo 18, comma 3, del d.l. n. 36).

Quindi, dal 1° gennaio 2024 l'obbligo non sconterà più alcuna deroga di ordine soggettivo.

Alla luce di quanto sopra e nei limiti accennati, forfetari ed enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore, dal 1° luglio 2022, rientrando tra i soggetti passivi di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127, sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri. Va osservato, peraltro, in riferimento agli enti non commerciali, che come in passato l'obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell'ente.





E.T.S. BREVI RIFLESSIONI

- In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), le **organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), ovvero il regime forfetario.**
- Di rilievo il fatto che la Legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, all'art. 1, comma 683 stabilisce che **dette disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024».**

- Sul punto, si riscontra che il nuovo regime di **esenzione** attualmente mancherebbe di effettivo coordinamento con la disciplina del Codice di Terzo settore, relativamente alle ODV e APS già iscritte al RUNTS.
- Infatti, ai sensi dell'art. 84, comma 1 e art. 85, comma 1 del CTS – che disciplina il regime fiscale – le attività svolte nei limiti delle richiamate disposizioni sono considerate **fuori campo IVA**.
- Nei citati articoli del CTS non si indica che la disciplina si riferisce esclusivamente all'IRES e ne consegue che per le ODV e APS si qualificano come “fuori campo Iva” i corrispettivi specifici ricevuti da associati, partecipanti e tesserati, così come ogni tipologia di entrata derivante da somministrazione di alimenti e bevande, indipendentemente dai destinatari. In altri termini, il nuovo regime di esenzione IVA non troverebbe applicazione solo per tali categorie di ETS (iscritte al RUNTS).

- Inoltre, il limite dei 65.000 euro, previsto per l'applicazione del regime forfetario, potrebbe essere aumentato fino a 130 mila euro (v. art. 86, comma 1, CTS) qualora il Consiglio dell'Unione europea dovesse autorizzare il regime fiscale stabilito nella riforma del Terzo settore. Anche in questo caso, si auspica che l'autorizzazione europea possa giungere prima del 2024.
- Infine, il comma 15-quater del Decreto fiscale delimita la previsione dell'applicazione del regime forfetario IVA fino alla piena operatività del CTS: formulazione poco chiara che sembra far presumere che dopo quella data solo gli enti iscritti al RUNTS potranno usufruire di regimi contabili semplificati ? Resterebbero, quindi, escluse le “piccole” realtà del no-profit che decidono di non iscriversi al RUNTS proprio che non ritengono opportuno “caricarsi” di tutti gli adempimenti e oneri richiesti dal CTS rimanendo in essere la L. 398/91 e art. 145 del TUIR regime forfettario degli enti non commerciali.



Prof. RIZZARDI



NT+ Fisco
Norme & Tributi **Plus** | **24 ORE**

I temi di NT+ Modulo 24

Enti sportivi e del Terzo settore in lotta con l'Iva

di Raffaele Rizzardi

04 Gennaio 2023

Passando ai temi fiscali del nostro specifico interesse, stiamo per affacciarci al 2023, e non sappiamo:

- se saremo destinatari entro la fine di quest'anno dell'autorizzazione europea per lo speciale regime forfettario delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato;
- in funzione di questa autorizzazione se dal 1° gennaio prossimo avranno effetto tutte le disposizioni del Cts.

Dobbiamo inoltre considerare, ai soli fini Iva, la data del 1° gennaio 2024, quando dovrebbero entrare in vigore le disposizioni che hanno tentato l'adeguamento alla direttiva europea, rimuovendo l'improprio regime di esclusione soggettiva, per poter applicare le norme sull'esenzione. La cui esistenza nella direttiva presuppone che esista la soggettività di questi enti (in sigla Ets – Enti del terzo settore). È noto, infatti, che in assenza del requisito soggettivo, così come di quello oggettivo o territoriale, l'operazione non può essere qualificata come imponibile, non imponibile o esente, essendo invece non soggetta, esclusa o fuori campo.



Due parole sul caos normativo provocato dalla scelta di non eliminare le disposizioni della legge 215/2021 che aveva introdotto modifiche negli articoli 4 e 10 della legge Iva.

Vista la reazione del mondo non profit, timoroso di dover andare incontro ad adempimenti onerosi, per i quali non sarebbero nemmeno stati disponibili i 60 giorni previsti dallo statuto del contribuente per i nuovi obblighi, dopo meno di due settimane la legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021) anziché cancellare queste innovazioni, le rinvia di due anni. Un rinvio così lungo è un chiaro segno che la disposizione sarà riscritta (basti pensare che ha dimenticato le società sportive dilettantistiche) ma ha provocato un caos nelle banche dati comunemente utilizzate dai professionisti. Alcuni commi dell'[articolo 4](#) sono abrogati, altri hanno perso dei pezzi; i commi aggiunti all'articolo 10 non sono ancora in vigore e ogni banca dati segnala a modo suo queste particolarità.

L'unico spiraglio positivo di queste disposizioni riguarda le condizioni di democraticità e di non distribuzione degli utili. Rimangono dettagliate con i vecchi criteri nella legge Iva, ma con la possibilità di fare invece riferimento alle corrispondenti clausole previste dal Codice del terzo settore. Forse si poteva fare un passo in più: rimuovere l'elenco delle condizioni dalla norma Iva (il problema si pone peraltro anche nell'[articolo 148 del Tuir](#)) e fare riferimento solo al Codice anche per gli enti non iscritti.



Dopo questo rilevante vulnus della chiarezza normativa, il secondo tema di contrasto riguarda l'[articolo 10](#) della legge Iva, che individua le operazioni esenti dal tributo. Il pasticcio (termine non scientifico ma ben comprensibile) inizia con la "legge Onlus", il Dlgs 460/1997, e anziché essere risolto viene ulteriormente peggiorato dal Codice del terzo settore.

La qualificazione di ente del terzo settore "non commerciale" non ha alcun riferimento alla soggettività Iva. Un esempio per tutti. L'articolo 79, comma 2 del Cts attribuisce la qualifica di "non commerciale" alle attività di interesse generale, ivi incluse quelle "accreditate o contrattualizzate o convenzionate" con le amministrazioni pubbliche, l'Unione europea, le amministrazioni pubbliche straniere o gli altri organismi pubblici di diritto internazionale.

La condizione di non commercialità (redditi) postula le seguenti condizioni:

- quando sono svolte a titolo gratuito;

oppure

- dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, senza rilevanza nel caso in cui i ricavi superino i costi del 6% per ciascun periodo d'imposta e per non più di tre periodi d'imposta consecutivi.





Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia possiamo escludere la soggettività Iva solo quando i servizi sono resi a titolo (quasi) gratuito: un comune olandese recuperava dai genitori mediamente il 3% del costo sostenuto per il trasporto scolastico, e pertanto non è stato considerato esercente attività economica ([sentenza del 12 maggio 2016, nella causa C-520/14](#)), cioè soggetto d'imposta.

Ma a parte queste situazioni marginali, l'ente che "contrattualizza" (ma sono analoghi anche gli altri due attributi di accreditamento e convenzione) rende servizi remunerati a titolo sinallagmatico, e pertanto è a pieno titolo soggetto all'imposta sul valore aggiunto.

Le regole Iva del terzo settore devono evitare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette a Iva. Così leggiamo nell'articolo 10 a futura memoria, anche se questa nozione, che va applicata pure alle attività economiche delle pubbliche autorità, può essere interpretata con varie sfumature.



E L'ESPERTO RISPONDE



Fatturazione elettronica dell'ASD in regime fiscale legge 398/1991

10 giugno 2022 | n. 4761 | di Giovanni Grimaldi

D: Un'associazione sportiva dilettantistica in regime fiscale ex legge 398/1991 con esercizio a cavallo d'anno 01/07 - 30/06, ai fini della verifica del limite dei ricavi di € 25.000 per l'obbligatorietà della fatturazione elettronica cosa deve prendere in considerazione: l'anno solare 2021?

R: Ad avviso di chi scrive, le associazioni sportive dilettantistiche con periodo d'imposta a cavallo d'anno, ai fini della verifica del limite dei ricavi di € 25.000 per l'obbligatorietà di emissione della fattura in formato elettronico, dovranno fare riferimento al periodo d'imposta 01/07/2021 – 30/06/2022.



L'ESPERTO RISPONDE



Ssd e fattura elettronica

8 febbraio 2022

D: Una Ssd a r.l. aderente al regime forfettario di cui alla legge 398/1991, ha l'obbligo di emettere fatture elettroniche o può emetterle cartacee, sia per le attività istituzionali che per quelle commerciali eventualmente svolte?

R: I soggetti che applicano il regime forfettario disciplinato dalla legge 398/91 e che hanno realizzato proventi commerciali inferiori a 65.000 euro non sono tenuti all'emissione delle fatture in formato elettronico, salvo opzione per la gestione volontaria dell'intero ciclo di fatturazione.



E L'ESPERTO RISPONDE

Forfettari, fatturazione elettronica

20 dicembre 2022 | di Giovanni Grimaldi



D: In merito all'obbligo per i soggetti in regime forfetario (ai sensi dell'art. 1 comma 54-89 della Legge 190/2014) che nel corso del 2021 avevano conseguito ricavi/percepito compensi inferiori alla soglia di € 25.000,00 e che pertanto non hanno iniziato a predisporre la fatture in formato elettronico a partire dal 01/07/2022, si chiede se occorre verificare la soglia del 25.000€ anche in relazione ai ricavi conseguiti/compensi percepiti nel corso del 2022 e se nel caso in cui tale soglia venisse superata al 31/12/2022 a partire dal 01/01/2023 tali soggetti siano obbligati a emettere fattura in formato elettronico.

R: L'art. 18, co. 2, del D.L. 36/2022 stabilisce che l'obbligo di fatturazione elettronica si applica: a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000; e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. Vi sono quindi solo due situazioni: 1) se la soglia di € 25.000 è stata superata nel 2021, si parte dal 1° luglio 2022; 2) in tutti gli altri casi, la partenza è rimandata al 1° gennaio 2024. Non essendo contemplate situazioni intermedie o alternative, se la soglia non è stata superata nel 2021 l'obbligo di fatturazione elettronica scatterà dal 2024, indipendentemente dal livello dei ricavi del 2022. La norma impone il passaggio alla fatturazione elettronica in caso di superamento della soglia: chi intendesse gestire il processo di fatturazione con modalità elettroniche spontaneamente, pur non essendone obbligato, può farlo. Infine, chi avesse già effettuato tale scelta in passato può continuare a mantenerla.



Divisione Contribuenti

*Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali*

Risposta n. 7

OGGETTO: IVA - Trattamento applicabile ai corrispettivi percepiti dalle Associazioni Sportive dilettantistiche per lo svolgimento dell'attività di formazione sportiva calcistica impartita ai bambini e ragazzi fino ai 12 anni.



organizzazioni nazionali, assumono rilevanza ai fini impositivi IRES. Con riferimento all'Imposta sul Valore Aggiunto, il secondo periodo, dell'articolo 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, prevede che «Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni [...] sportive dilettantistiche, [...], anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.». In base tale disposizione, l'attività posta in essere dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche nei confronti degli associati ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA. Tale disposizione è in vigore fino al 31 dicembre 2023, in quanto: -





dalle rispettive organizzazioni nazionali", vale a dire, come precisato, tra l'altro, dalla richiamata circolare n. 18/E del 2018 con riferimento al predetto articolo 148, comma 3, del TUIR, che risultino tesserati della Federazione Sportiva Nazionale, dell'Ente di Promozione Sportiva o della Disciplina Sportiva Associata cui è affiliato l'ente sportivo dilettantistico non lucrativo. L'attività di formazione sportiva risulta, invece, rilevante ai fini dell'IVA qualora venga effettuata nei confronti di soggetti che non hanno né la qualifica di associati né risultano "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali" nel senso sopra precisato, anche se frequentatori e/o praticanti. In particolare, i corrispettivi relativi all'attività di formazione sportiva sono da assoggettare ad IVA nella misura ordinaria. Detta attività, infatti, come precisato dalla



circolare n. 18/E del 2018). Infine, come, peraltro, chiarito dalla medesima circolare n. 18/E, si ribadisce che in capo agli enti che intendono avvalersi delle disposizioni di agevolazione sopra richiamate grava l'onere della comunicazione all'Agenzia delle entrate, mediante apposito modello (cd. Modello EAS), dei dati e delle notizie rilevanti agli effetti fiscali, introdotto dall'articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. In merito alle previsioni di esonero e alle modalità semplificate di presentazione del suddetto modello EAS, tra l'altro, previste per le Associazioni Sportive Dilettantistiche nonché alle modalità e ai termini per fruire dell'istituto della remissione in bonis (disciplinato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) si rinvia agli specifici chiarimenti già forniti (cfr. circolari n. 12/E 9 aprile, , 45/E del 29 ottobre e 51/E 1° dicembre 2009, nonché risoluzione n. 110/E del 12 dicembre 2012).







Operazioni esenti art. 10 D.P.R. 633/72 1/5

- L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, **a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:**
- 1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;



Operazioni esenti art. 10 D.P.R. 633/72 2/5

- 2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- 3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;



Operazioni esenti art. 10 D.P.R. 633/72 3/5

- 4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché' tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.
- Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:



Operazioni esenti art. 10 D.P.R. 633/72 4/5

- 1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;
- 2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- 3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- 4) eleggibilità libera degli organi amministrativi;



Operazioni esenti art. 10 D.P.R. 633/72 5/5

- principio del voto singolo di cui all'[articolo 2538, secondo comma, del codice civile](#); sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'[articolo 2538, ultimo comma, del codice civile](#) e sempreché' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- 5) in trasmissibilità' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili' della stessa.
- Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché' alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 -

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972

Articolo 36 bis

Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti.

Articolo 36 bis - Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti.

In vigore dal 30/06/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio e' dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate al primo comma, numeri 11), 18) e 19), e al terzo comma dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente. Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non e' ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l'elenco dei fornitori, ancorche' non abbia effettuato operazioni imponibili. La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti deve essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attivita' ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.





GRAZIE PER L'ATTENZIONE